



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

Tit. **I** cl. **3**

Decreto Rettorale n.

2483

del **19.06.2019**

Oggetto: Modifica al Regolamento di riconoscimento titoli esteri.

IL RETTORE

Visto quanto disposto dall'art. 12 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

Visto il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Vista la Legge 148 dell'11 luglio 2002 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", fatta a Lisbona dell'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il D.M. 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148);

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il D.R. 1069 del 29 novembre 2005 "Modifica al Regolamento di riconoscimento titoli accademici esteri" emanato con D.R. 366 del 14/05/2004;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012, con particolare riferimento agli artt. 10\11\14\65\66;

Visto il Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti amministrativi, emanato con Decreto Rettorale n. 4115 del 30/11/2017;

Vicolo Benevello, 3/a - 10124 - Torino

Tel. (+39) 011.670.44.52

E-mail: internationalstudents@unito.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

Visto il D.R. n. 98 del 17 gennaio 2018 “Regolamento delle carriere studentesche”;

Visto il D.R. 4758 del 16 novembre 2018 “Modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo: modifica della Parte I - Norme Comuni”;

Viste le procedure emanate annualmente dal MIUR per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia presso le istituzioni della formazione superiore che definiscono periodicamente modalità e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento del titolo estero;

Considerato che il Regolamento tasse e contributi definisce annualmente gli importi dovuti per le pratiche legate al processo di riconoscimento del titolo estero o delle attività formative sostenute nell'ambito di percorsi di studio effettuati presso Atenei stranieri;

Considerato l'art. 12 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, con il quale si definisce che *“sulla domanda delibera il senato accademico, udita la facoltà competente, determinando altresì l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.”*;

Considerato che la Legge 148 dell'11 luglio 2002 all'art. 2 ha attribuito *“La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani ... omissis ... alle Università ... omissis ..., che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”* ed entro i termini dei 90 giorni stabiliti dalla medesima legge all'art.3 per la conclusione del procedimento amministrativo;

Considerato che la suddetta legge prevede che il riconoscimento del titolo estero sia finalizzato alla prosecuzione degli studi nel sistema universitario italiano o al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano, ampliando l'ambito di applicazione del Regolamento “Modifica al Regolamento di riconoscimento titoli accademici esteri emanato con D.R. 366 del 14/05/2004”;

Considerato che le esperienze di questi anni anche di altri Atenei e le indicazioni ministeriali sulle politiche di internazionalizzazione hanno visto crescere l'attenzione e la sensibilità sui temi del riconoscimento dei titoli esteri, in un mutato contesto che ha inciso sull'applicazione della Legge dell'11 luglio 2002, n. 148;

Considerata la conseguente necessità di modificare la denominazione del regolamento “Modifica al Regolamento di riconoscimento titoli accademici esteri” in “Regolamento di riconoscimento titoli esteri” al fine di recepire l'ampliamento dell'ambito di applicazione sopra citato;

Considerato che l'art. 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede *“la semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie”*;

Vicolo Benevello, 3/a – 10124 – Torino
Tel. (+39) 011.670.44.52
E-mail: internationalstudents@unito.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

Considerato che gli artt. 10 e 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino recepiscono quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, definendo l'attribuzione ai Dipartimenti dei compiti relativi all'organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche, nonché della collaborazione con soggetti esterni tramite accordi e convenzioni;

Considerato che l'art. 14, comma 2, lettera s) dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino attribuisce al Consiglio di Dipartimento lo svolgimento di *"ogni altra funzione prevista dal presente Statuto medesimo, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti"*;

Considerato che, l'art 65 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino prevede che: *"I Regolamenti di Ateneo garantiscano la piena realizzazione dei principi di semplificazione dell'azione e dei procedimenti amministrativi, affermando la valorizzazione delle professionalità e assicurando l'individuazione della responsabilità"*;

Considerato che il Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti amministrativi, emanato con Decreto Rettorale n. 4115 del 30/11/2017, richiama l'importanza della concentrazione delle fasi del procedimento e stabilisce il rispetto del termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo, recependo la necessità di coordinamento e semplificazione;

Considerato, a tal proposito, che la valutazione di merito sul titolo di studio estero finalizzata al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano (equipollenza) è espressa dal Consiglio di Dipartimento sulla base dell'istruttoria delle Commissioni competenti;

Valutata l'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo appare opportuno che, in caso di riconoscimento del titolo di studio estero che comporti il conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano, la decisione finale in merito al conferimento del corrispondente titolo italiano sia attribuita unicamente ai Consigli di Dipartimento, nel rispetto delle competenze attribuite ai Dipartimenti dalla L. 240/2010 e del principio di semplificazione dei procedimenti;

Considerata peraltro l'opportunità che i Dipartimenti provvedano periodicamente a informare il Senato Accademico sull'esito dei riconoscimenti concessi;

Considerate le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/04/2019 (n. delibera: 4/2019/IV/1) e dal Senato Accademico nella seduta del 14/05/2019 (n. delibera: 9/2019/IV/1) concernenti l'approvazione della modifica al Regolamento di riconoscimento titoli esteri;

DECRETA

che il Regolamento di riconoscimento dei titoli esteri è aggiornato nel testo di seguito riportato:

Vicolo Benevello, 3/a – 10124 – Torino
Tel. (+39) 011.670.44.52
E-mail: internationalstudents@unito.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

REGOLAMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI

Art. 1 – Definizioni

Titolo di studio estero. Titolo finale rilasciato da un'istituzione di istruzione estera.

Titoli universitari. I titoli accademici di qualunque livello rilasciati dall'Università di Torino.

Riconoscimento. Attestazione formale da parte di una autorità competente del valore di un titolo studio estero.

Richiedente. Possessore di titolo estero che presenta domanda di riconoscimento del titolo stesso.

Richiedente UE e non UE equiparato. Possessore di titolo estero cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, ovvero di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera o Repubblica di San Marino, ovvero cittadino non UE in possesso di un regolare permesso di soggiorno per l'Italia.

Richiedente con cittadinanza Non-UE residente all'estero. Possessore di titolo estero cittadino di uno stato Non-UE e residente all'estero.

Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero al fine del conseguimento dei titoli accademici di primo e di secondo livello presso l'Università di Torino o della prosecuzione degli studi universitari nel sistema universitario italiano.

Ai fini del riconoscimento finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia.

Art. 3 – Competenza

La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, al fine del conseguimento dei titoli accademici di primo e di secondo livello presso l'Università di Torino o della prosecuzione degli studi universitari nel sistema universitario italiano, è dei Dipartimenti che la esercitano per il tramite delle decisioni del Consiglio di Dipartimento. I Dipartimenti informeranno il Senato Accademico una volta all'anno nel mese di dicembre, degli esiti dei procedimenti di riconoscimento effettuati.

TITOLO I

Riconoscimento finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano

Art. 4 – Documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico estero finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano i richiedenti devono presentare all'ufficio competente la documentazione indicata sulla pagina dedicata del portale di Ateneo, periodicamente aggiornata secondo le disposizioni emanate annualmente dal MIUR per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia presso le istituzioni della formazione superiore.

Vicolo Benevello, 3/a – 10124 – Torino
Tel. (+39) 011.670.44.52
E-mail: internationalstudents@unito.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento

Il richiedente può presentare la domanda di riconoscimento con allegata documentazione nel periodo definito annualmente in accordo con le scadenze didattiche approvate dagli Organi competenti. Il periodo per la presentazione della domanda è pubblicato sulla pagina dedicata al riconoscimento finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano del portale di Ateneo.

I richiedenti UE e non UE equiparati presentano la domanda direttamente all'ufficio competente oppure tramite spedizione postale.

I richiedenti con cittadinanza Non-UE residenti all'estero presentano invece la domanda tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

Le domande di riconoscimento presentate ai sensi di appositi accordi internazionali si presentano nel rispetto dei termini previsti dall'accordo stesso, quando previsti.

Art. 6 – Valutazione dei titoli: modalità e termini

Effettuato il controllo amministrativo, l'ufficio competente provvede a consegnare la documentazione alle Commissioni preposte per la valutazione didattica.

Le Commissioni, nominate annualmente da ciascun Dipartimento, esaminano e istruiscono la documentazione e si pronunciano sulla domanda di riconoscimento. L'esito della valutazione didattica deve essere formalizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento entro 45 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte dell'ufficio competente per consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 – Esito della valutazione

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo estero finalizzato al conseguimento del corrispondente titolo di studio italiano si può concludere con un riconoscimento totale oppure con un riconoscimento parziale del titolo.

In caso di riconoscimento totale, deliberato dal Consiglio di Dipartimento, con Decreto Rettorale sarà rilasciato al richiedente un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero.

In caso di riconoscimento parziale, al richiedente viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso ad un determinato corso di studi, considerato equivalente a quello conseguito all'estero. L'ammissione è determinata dal numero di crediti riconosciuti (CFU) e secondo i criteri fissati dal Regolamento Didattico del Dipartimento conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento delle carriere studentesche.

L'ufficio competente provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di diniego del riconoscimento totale del titolo estero, il medesimo sarà debitamente motivato dalla Commissione preposta alla valutazione didattica e deliberato dal Consiglio di Dipartimento. La motivazione del diniego sarà trasmessa dall'ufficio competente al richiedente con l'indicazione dei termini di legge e delle autorità nei confronti delle quali è possibile presentare ricorso.

Art. 8 – Prove di ammissione

I richiedenti che ottengono il riconoscimento totale del titolo estero non devono sostenere nessuna prova di ammissione.

Vicolo Benevello, 3/a – 10124 – Torino
Tel. (+39) 011.670.44.52
E-mail: internationalstudents@unito.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

In caso di riconoscimento parziale, il richiedente deve sostenere le eventuali prove di ammissione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento carriere studentesche e secondo quanto previsto dai bandi di ammissione ai corsi di studio.

Art. 9 – Tasse, contributi e diritti

Il richiedente è tenuto al pagamento di un diritto fisso non rimborsabile determinato annualmente dal Regolamento tasse e contributi, per l'esame della pratica.

In caso di riconoscimento totale del titolo di studio, per ottenere il rilascio della pergamena di laurea il richiedente dovrà presentare la richiesta presso la Segreteria studenti di appartenenza e pagare quanto previsto dal vigente Regolamento tasse e contributi.

TITOLO II

Riconoscimento finalizzato alla prosecuzione degli studi nel sistema universitario italiano

Art. 10 – Procedura di riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo estero per l'accesso a un corso universitario o per la prosecuzione degli studi nel sistema universitario italiano, i richiedenti devono presentare candidatura tramite l'apposita procedura online finalizzata alla valutazione del titolo estero, secondo le indicazioni e le scadenze stabilite annualmente dall'Università degli Studi di Torino e pubblicate sulla pagina del portale di Ateneo dedicata all'iscrizione per studenti e studentesse internazionali.

Art. 11 – Documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento

Al fine di consentire il controllo amministrativo della candidatura da parte dell'ufficio competente, i richiedenti dovranno allegare alla domanda presentata tramite l'apposita procedura online la documentazione richiesta nell'ambito della procedura medesima.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti, qualora non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del percorso accademico.

Art. 12 – Valutazione dei titoli: modalità e termini

In caso di iscrizione a Lauree e Lauree Magistrali a ciclo Unico, la valutazione dei requisiti di accesso è a carico degli uffici competenti.

In caso di iscrizione a Lauree Magistrali, la verifica dei requisiti di accesso è a carico degli uffici competenti e la verifica dei requisiti curricolari e della personale preparazione per l'ammissione è demandata alle Commissioni didattiche preposte, che si esprimono entro le finestre stabilite annualmente dagli Organi competenti, per consentire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dalla normativa vigente in materia (90 giorni).

Art. 13 – Esito della valutazione

Al termine della valutazione del titolo estero da parte degli uffici competenti e, in caso di lauree magistrali, delle Commissioni preposte, l'ufficio competente comunica l'esito della valutazione al richiedente tramite apposita comunicazione e, in caso di esito positivo, provvede all'invio dell'apposito modulo finalizzato alla richiesta di visto, qualora richiesto.

L'esito della valutazione può prevedere:

Vicolo Benevello, 3/a – 10124 – Torino

Tel. (+39) 011.670.44.52

E-mail: internationalstudents@unito.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

- l'idoneità all'ammissione al corso di studio prescelto
- in caso di corsi di studio a numero programmato, l'idoneità al sostenimento del test di ammissione per il corso di studio prescelto, previa iscrizione al relativo concorso sulla base di quanto previsto dal bando
- misure compensative al fine di colmare eventuali requisiti curricolari;
- la non idoneità all'ammissione al corso di studio prescelto.

In caso di non idoneità all'ammissione, la medesima sarà debitamente motivata dagli uffici competenti o, in caso di valutazione didattica negativa, dalla Commissione preposta. La motivazione della non idoneità all'ammissione sarà trasmessa dall'ufficio competente al richiedente con l'indicazione dell'ufficio al quale rivolgersi per prendere visione degli atti del procedimento.

Art. 14 – Immatricolazione al corso di studio

A seguito di valutazione positiva del titolo estero finalizzata alla prosecuzione degli studi nel sistema universitario italiano, l'immatricolazione è comunque subordinata alla verifica della documentazione presentata agli uffici competenti all'arrivo presso l'Università degli Studi di Torino.

La documentazione da presentare è indicata sulla pagina dedicata del portale di Ateneo, periodicamente aggiornata secondo le disposizioni emanate annualmente dal MIUR per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia presso le istituzioni della formazione superiore.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti, qualora non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del titolo estero e al perfezionamento dell'immatricolazione.


L'immatricolazione è inoltre subordinata:

- al rispetto del vigente Regolamento tasse e contributi;
- al rispetto delle scadenze amministrative stabilite annualmente dagli Organi competenti di Ateneo;
- al rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento delle carriere studentesche;
- al collocamento in posizione utile nelle graduatorie per i corsi di studio a numero programmato.

Art. 15 – Tasse, contributi e diritti

Il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo di preiscrizione da corrispondersi dagli studenti in possesso di titolo estero in fase di presentazione della candidatura online determinato annualmente dagli Organi competenti di Ateneo, per l'esame della pratica.

Il contributo versato in fase di preiscrizione sarà detratto dall'importo del contributo onnicomprensivo unico versato dallo studente, qualora dovuto.


Il Rettore
Prof. Gianmaria Ajani

Visto: la Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
(Maria Schiavone)



Vicolo Benevello, 3/a – 10124 – Torino
Tel. (+39) 011.670.44.52
E-mail: internationalstudents@unito.it